



COMUNE DI GONZAGA

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLE MISURE DI
CONTRASTO ALLA POVERTA' A
FAVORE DI PERSONE E NUCLEI
FAMILIARI CHE VERSANO IN
STATO DI BISOGNO

Approvato con deliberazione

C.C. n. 73 del 30/11/2009

ART.1

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina gli interventi di natura economica utilizzati come strumenti di contrasto alla povertà, a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti e che versano in uno stato di bisogno.

L'obiettivo del presente Regolamento è quello di poter integrare i redditi del cittadino, che si trova in una situazione di difficoltà economica, facendo rientrare tale aiuto all'interno di un progetto di intervento del servizio sociale professionale, come previsto dalla Legge Quadro n. 328/2000.

Pertanto, ogni intervento economico concesso deve fare parte di un progetto concordato con la persona, attraverso il quale la stessa si attiva per uscire dalla situazione di crisi. In tale modo vengono riconosciute le potenzialità dell'utente e l'importanza delle sue reti sociali.

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui sopra, sono previsti e regolamentati i seguenti strumenti di contrasto alla povertà:

- 1) Contributi ordinari a persone singole o a nuclei familiari indigenti**
- 2) Contributi straordinari a sostegno di spese eccezionali**
- 3) Interventi per persone in difficoltà occupazionale**

ART. 2

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica presso il Comune di Gonzaga.

I cittadini stranieri devono essere in possesso di regolare carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità.

Possono essere erogati benefici economici agli indigenti temporaneamente dimoranti e non residenti nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e nel contempo, non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi dello Stato/Comune di appartenenza.

Per poter erogare gli interventi di natura economica disciplinati dal presente regolamento occorre valutare il reddito dell'intero nucleo familiare al momento della presentazione della domanda.

Per nucleo familiare si intende :

Il richiedente e i componenti della sua famiglia anagrafica;

Altri conviventi dimoranti con il richiedente la prestazione, anche se non inclusi nella

scheda anagrafica.

Sono assistibili, con gli interventi e secondo i criteri descritti ai successivi articoli, i soggetti di cui ai commi precedenti che complessivamente detengono **un reddito pari o inferiore € 6.500,00.**

Concorre alla determinazione della situazione economica il valore risultante dalla Dichiarazione ISEE e ogni altro sussidio economico percepito dal nucleo in virtù della propria condizione di povertà o del proprio livello di autonomia.

In particolare al valore ISEE verrà aggiunto l'ammontare, percepito l'anno solare precedente, dei seguenti sussidi rideterminati a seguito dell'applicazione del coefficiente ISEE indicato dalla dichiarazione (Valore ISEE +Somma dei sussidi percepiti divisi per il coefficiente ISEE = Risultato pari o inferiore a € 6.500,00) :

- Entità dei servizi socio-assistenziali erogati dal Comune di residenza nell'anno precedente (es.Voucher assistenziale)
- Contributo regionale a valere sul Fondo per il Sostegno all'affitto
- Assegno per nucleo familiare numeroso
- Assegno di maternità
- Indennità di accompagnamento
- Proventi derivanti da inserimenti lavorativi – borse lavoro
- Pensione di invalidità civile o di guerra
- Rendite infortunistiche INAIL che costituiscono erogazione a carattere risarcitorio;
- Bonus famiglia
- Social card
- Contributi erogati mediante il sistema regionale Dote scuola
- Entità delle riduzioni tariffarie previste da SGATE Energia e gas
- Altri emolumenti a qualsiasi titolo percepiti non soggetti all'applicazione dell'IRPEF, previsti dalla normativa vigente (es.contributo affido)

ART.3

DEROGA AI REQUISITI PREVISTI

Possono beneficiare di contributi anche coloro che, pur disponendo di un reddito superiore al limite di cui sopra, si vengano a trovare in una condizione di grave difficoltà economica o privi di reddito in conseguenza di avvenimenti contingenti e/o non prevedibili (es. sopravvenuto licenziamento non attribuibile alla propria volontà, separazione dal coniuge, morte di un componente del nucleo ecc.). Tale situazione di grave bisogno deve essere debitamente documentata, allegando all'istanza tutto quanto può essere utile a

comprovare la reale situazione di necessità (lettera di licenziamento, iscrizione alle liste di disoccupazione, certificati anagrafici, certificati INPS che attestano la mancanza di ammortizzatori sociali, ecc.).

La deroga ai requisiti di reddito previsti deve comunque rappresentare una condizione di carattere eccezionale.

ART. 4

CONTRIBUTI ORDINARI

L'Assistenza Economica Ordinaria consiste in un aiuto economico da erogare ai nuclei familiari o alle persone sole, che non sono in grado di soddisfare autonomamente i bisogni primari. Essa può essere erogata con varie tempistiche e modalità, di seguito elencate a titolo esemplificativo:

- in denaro;
- contributi vincolati al pagamento di utenze domestiche, canoni di locazione, spese condominiali, ecc.
- pagamenti di tariffe relative all'erogazione di servizi a domanda individuale erogati dal Comune stesso (mensa, trasporto, retta asilo nido, tariffa rifiuti, servizi extrascolastici, ecc...)
- buoni spesa (compresi i prodotti farmaceutici)
- oneri per iniziative volte all'inserimento lavorativo

L'entità del Contributo annuale, non può superare la differenza tra la condizione economica dichiarata ed il valore assunto quale soglia di povertà (€ 6.500,00).

In caso di insufficienza dello stanziamento, si opererà una riduzione in percentuale del contributo tramite una graduatoria redatta in base al valore ISEE risultante da ogni domanda.

Il Contributo è legato a condizioni di reddito insufficienti e può essere erogato o in un'unica soluzione o attraverso piani economici mensili, la cui durata viene stabilita dal progetto concordato con il Servizio.

Il contributo può essere **richiesto una volta all'anno** in occasione degli avvisi pubblicati dal Comune a tale scopo.

La scelta della modalità di erogazione del contributo dipende dal **progetto di intervento individualizzato** proposto dal Servizio Sociale del Comune.

Il progetto di intervento viene tradotto in un "accordo tra le parti", nel quale il beneficiario si impegna ad una propria mobilitazione personale, al fine di poter uscire dalla situazione di crisi. Il progetto individualizzato di intervento che motiva la natura, l'entità del contributo e

le sue finalità, costituisce parte integrante dell'atto di concessione del contributo.

Sarà compito dell'assistente sociale verificare se vengono rispettati i termini dell'accordo da parte dell'utente e il corretto utilizzo del contributo riconosciuto.

ART. 5

CONTRIBUTI STRAORDINARI

L'assistenza economica straordinaria, consiste in un intervento concesso per far fronte ad un bisogno straordinario, la cui mancata soddisfazione compromette gravemente l'equilibrio economico di un nucleo.

Si tratta, pertanto, di un intervento di sostegno economico estemporaneo, finalizzato a far fronte ad una specifica spesa urgente e indifferibile, che espone la persona ad un forte rischio di natura sociale (chiusura utenze domestiche, sfratti, eventi che richiedono collocazione temporanea in strutture alberghiere e di prima accoglienza, malattie che richiedono acquisto di farmaci necessari e urgenti, ecc..).

La prestazione è erogabile avuto riguardo oltre che alle disponibilità di bilancio, alla natura della spesa, che deve essere finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e alla sua entità, che deve incidere pesantemente sulla situazione economica familiare. Nella determinazione dei contributi si avrà inoltre riguardo alle indicazioni del piano socio assistenziale, all'applicazione dell'art. 433 del C.C. e alle disposizioni della legge 8 novembre 2000 n. 328.

Considerato il carattere eccezionale del contributo, non potranno essere concessi nell'arco dell'anno più di due contributi straordinari allo stesso nucleo familiare.

ART. 6

INTERVENTI PER PERSONE IN DIFFICOLTA' OCCUPAZIONALE

Possono beneficiare di interventi di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite tirocini lavorativi, le persone maggiorenni non abili allo svolgimento di una attività lavorativa per la presenza di condizioni di "svantaggio", che le pongono in una situazione di forte rischio di emarginazione.

Tali interventi devono essere progettati, dando la priorità a coloro che presentano un reddito al di sotto della soglia di povertà indicata precedentemente (€ 6.500,00).

La valutazione per l'accesso all'intervento dovrà tenere conto della presenza delle seguenti condizioni:

1) Condizioni soggettive:

- incapacità ad un autonomo inserimento nel mondo del lavoro dovuto a condizioni di difficoltà non certificate (scarse risorse personali, situazioni di abuso e/o dipendenza da

sostanze in carico ai servizi, carenza di formazione e di esperienze professionali, ecc)..

- l' assenza dal lavoro per un lungo periodo delle persone che necessitano di percorsi mirati.

2) Condizioni oggettive:

- presenza di un reddito familiare insufficiente a far fronte ai bisogni primari.

Possono essere oggetto di tali interventi anche quelle persone che hanno una invalidità al di sotto del 47% e che quindi non possono accedere alle liste di collocamento per invalidi oppure che, pur avendo un'invalidità riconosciuta oltre il 47%, risultino essere difficilmente collocabili anche attraverso le azioni predisposte dagli enti deputati a tale intervento (Provincia).

I servizi sociali promuovono l'inserimento nel mondo lavorativo delle persone in possesso di **una invalidità riconosciuta superiore al 47%**, attraverso l'utilizzo di risorse appositamente previste dal Piano Provinciale.

Il Tirocinio rappresenta una forma di sostegno al reddito, in quanto oltre a stimolare le capacità lavorative della persona, ne garantisce temporaneamente il sostegno economico tramite la Borsa lavoro.

Il Tirocinio è retribuito tramite un compenso orario che viene stabilito sulla base del progetto e che viene riconosciuto sulla base delle ore effettivamente svolte dal tirocinante. Sono inoltre a carico del Comune di gli oneri previdenziali e assicurativi.

ART. 7

ALTRI INTERVENTI

Al fine di sostenere economicamente i nuclei familiari o le persone sole, che non sono in grado di soddisfare autonomamente i bisogni primari, il Comune potrà attivare interventi di lavoro occasionale di tipo accessorio (buono lavoro), per lo svolgimento di prestazioni relative a manifestazioni sportive, culturali, di emergenza e solidarietà, così come previste dalla vigente normativa nazionale e/o regionale.

ART. 8

PROCEDURE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere inoltrata, tramite apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali.

Al fine di valutare le richieste di contributo inoltrate nelle diverse tipologie, può essere istituita una **COMMISSIONE ASSISTENZA**.

Modalità di presentazione delle domande:

1) CONTRIBUTI ORDINARI

Per i Contributi Ordinari, sono previsti in corso d'anno **due Termini e conseguenti avvisi**, entro i quali i soggetti interessati possono presentare le loro richieste:

Le domande potranno essere presentate per l'anno solare di riferimento nei seguenti periodi:

- 1) **Dal 1 aprile al 15 maggio**: l'erogazione del contributo avverrà entro il mese di giugno.
- 2) **Dal 1 settembre al 15 ottobre** : l'erogazione del contributo avverrà entro il mese di novembre.

2) CONTRIBUTI STRAORDINARI

Le richieste possono essere inoltrate al Servizio Sociale del comune di residenza, in qualsiasi momento dell'anno e con le seguenti modalità:

- 1) Colloquio con l'assistente sociale di riferimento che raccoglie tutti gli elementi utili alla valutazione della domanda
- 2) Presentazione della domanda tramite apposito modulo.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione reddituale richiesta e il modello ISEE in corso di validità'.

Dovranno essere allegati tutti quei documenti che comprovano l'esistenza di uno stato di necessità indifferibile che espone la persona ad un forte rischio di natura sociale.

La tipologia e l'entità del contributo vengono individuati dall'assistente sociale e assegnati dal Dirigente/Responsabile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 9

ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

L'intervento di aiuto economico sia Ordinario che Straordinario deve essere visto come supporto alla situazione e non può sostituirsi alle azioni che la persona deve compiere per migliorare la sua condizione.

L'aiuto economico fa parte di un Progetto d'Intervento proposto dall'assistente sociale, che verrà concordato con l'utente e da lui sottoscritto.

Dall'istruttoria effettuata, dalla documentazione acquisita e dalla valutazione dell'assistente sociale, debbono risultare i seguenti elementi utili per definire il progetto di intervento.

ELEMENTI OGGETTIVI:

- 1) situazione economica del nucleo familiare, riferita anche ai conviventi non residenti;
- 2) situazione lavorativa di tutti i componenti del nucleo anche non residenti;
- 3) situazione abitativa (affitto in alloggi pubblici, affitto in alloggi privati, proprietà, mutuo);

ELEMENTI SOGGETTIVI:

- 1) presenza di minori, di persone con handicap, di anziani;
- 2) presa in carico da parte di altri servizi del territorio;
- 3) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
- 4) presenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;
- 5) condizioni di salute dei membri del nucleo, se rilevanti ai fini della valutazione;
- 6) presenza di situazioni di abuso o dipendenza da sostanze e relativa presa in carico da parte di altri servizi;
- 7) presenza di una rete familiare o di altre reti di sostegno (caritas, parrocchia, vicinato, ecc.);
- 8) capacità di mobilitarsi per la propria autonomia;

ART. 10

PROGETTO DI INTERVENTO

Ciascun progetto d'intervento deve contenere:

- 1) definizione degli obiettivi che s'intende perseguire mediante l'erogazione del contributo
- 2) entità del contributo
- 3) modalità di erogazione del contributo
- 4) criteri di monitoraggio della situazione

Le richieste istruite nei tempi previsti dal Regolamento e unite al progetto d'intervento, vengono portate all'esame dell'apposta COMMISSIONE qualora istituita, che provvederà a disporre proposta di riparto dei contributi. In assenza della commissione provvederà il Responsabile/dirigente del settore competente.

A ciascun soggetto richiedente **verrà data comunicazione scritta** circa l'accoglimento o meno dell'istanza.

ART. 11

CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare il contenuto delle autocertificazioni, secondo quanto previsto dal vigente regolamento, per il controllo delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni.

L'Amministrazione si riserva inoltre di porre in essere controlli mirati alla valutazione circa **il tenore di vita reale** del richiedente, mettendo in campo accertamenti e accordi con la Guardia di Finanza.

Qualora da questi accertamenti emergano elementi di contrasto con la definizione dello

stato di indigenza, l'erogazione del contributo economico non verrà concessa o sarà interrotta, con recupero di quanto indebitamente percepito.

I destinatari delle erogazioni che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del codice penale.

ART. 12

SOGGETTI ESCLUSI DAI BENEFICI ECONOMICI

Non possono beneficiare di sussidi economici:

___ le persone disoccupate, i cui problemi risultano legati esclusivamente alla volontà di non reperire soluzioni lavorative;

___ le famiglie, i cui figli minori risultano inadempienti nei confronti dell'obbligo scolastico;

___ coloro che non hanno restituito al Comune i contributi economici indebitamente percepiti e coloro che hanno impiegato i contributi concessi per finalità diverse da quelle indicate nel provvedimento di concessione del beneficio.

L'erogazione del contributo economico potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora venga accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

ART. 13

NORMA FINALE

Il presente regolamento, sarà pubblicato e diverrà esecutivo secondo la procedura prevista dallo Statuto Comunale.